

DELIBERAZIONE 30 SETTEMBRE 2021

407/2021/S/IDR

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1174^a *bis* riunione del 30 settembre 2021

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 152/06) e, in particolare, l'articolo 172;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per

la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2021/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 312/2015/R/idr (di seguito: deliberazione 312/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 10 settembre 2015, 433/2015/E/idr (di seguito: deliberazione 433/2015/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 aprile 2016, 183/2016/S/idr (di seguito: deliberazione 183/2016/S/idr).

FATTO:

1. Con deliberazione 433/2015/E/idr, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), al fine di accertare, tra l’altro, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall’aggiornamento tariffario nonché acquisire informazioni sulle tariffe applicate all’utenza dal 1° gennaio 2013.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi), ha effettuato nei giorni 3 e 4 novembre 2015 una verifica ispettiva presso Amaie S.p.A. (di seguito anche Amaie o società), allora gestore ex Cipe del servizio acquedotto del Comune di Sanremo, ricompreso nell’Ambito Territoriale Ottimale della Regione Liguria denominato ATO Ovest (costituito dalla Provincia di Imperia e da alcuni Comuni della Provincia di Savona).
3. Dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che:
 - i. in violazione dell’articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, di approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr), la società non aveva applicato il moltiplicatore teta 2013 così come deliberato dall’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ovest della Provincia di Imperia (di seguito Ente d’Ambito) con la deliberazione della Giunta della Provincia di Imperia del 25 luglio 2013, n. 193 (pari a 0,966, di seguito deliberazione dell’Ente d’Ambito 193/2013) (punto 2.2 e doc. 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m. e 2.2.n, allegati alla *check list*);
 - ii. in violazione dell’art. 6, comma 1 della deliberazione 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), a partire dal 2015, la società aveva applicato un incremento delle tariffe 2014 e 2015,

- contravvenendo alla prescrizione dell'Ente d'Ambito, contenuta nella deliberazione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni per la Gestione dei SII della Provincia di Imperia del 14 maggio 2014, n. 8 (di seguito deliberazione dell'Ente d'Ambito 8/2014), di mantenere invariate le tariffe per i medesimi anni (punto 2.2 e doc. 2.2.e_bis, 2.2.i, 2.2.1, 2.2.m e 2.2.n allegati alla check list);
- iii. in violazione della deliberazione 312/2015/R/idr, la società aveva continuato ad applicare il medesimo incremento tariffario di cui alla condotta sopra contestata, non rispettando, così, l'obbligo di esclusione dall'aggiornamento tariffario e, in particolare, l'applicazione di un moltiplicatore teta pari ad uno, dalla data di approvazione della deliberazione 312/2015/R/idr, disposta dall'Autorità ai sensi dell'art. 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr (punto 2.2 della *check list*).
4. Alla luce degli esiti della suddetta verifica ispettiva, con deliberazione 183/2016/S/idr, l'Autorità ha avviato nei confronti di Amaie un procedimento per l'accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
 5. Nella deliberazione di avvio del presente procedimento, in ragione della idoneità delle condotte contestate a ledere i diritti degli utenti finali ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti, l'Autorità prospettava, altresì, l'adozione di un provvedimento di carattere prescrittivo, non risultando tali condotte cessate, allo stato delle informazioni disponibili alla medesima data di avvio.
 6. Con nota del 27 maggio 2016 (acquisita con prot. Autorità 15388) successivamente integrata con nota 16 giugno 2016 (acquisita con prot. Autorità 17264), la società ha avanzato una richiesta di accesso ai documenti, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota del 20 giugno 2016 (prot. Autorità 17455).
 7. Nel corso dell'istruttoria la società con la nota 24 giugno 2016 (acquisita con prot. Autorità 17984) ha inviato una memoria difensiva.
 8. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2015, successivamente trasposto innanzi al Tar Lombardia (R.G. n. 47/2016), la società ha impugnato la deliberazione 312/2015/R/idr. Con successivo ricorso per motivi aggiunti del 30 giugno 2016, la società ha, altresì, impugnato, tra l'altro, la deliberazione 183/2016/S/idr.
 9. In data 30 dicembre 2020, vi è stato da parte di Amaie il conferimento del ramo d'azienda idrico, mediante contratto di affitto, a Rivieracqua S.c.p.a. quale gestore unico dell'ATO Ovest.
 10. Con nota del 4 marzo 2021 (prot. Autorità 10719), il Responsabile del procedimento ha formulato all'Ente d'Ambito una richiesta di informazioni volta a conoscere se, anche alla luce del recente conferimento da parte di Amaie del ramo d'azienda idrico a Rivieracqua S.c.p.a. quale gestore unico dell'ATO Ovest, le citate criticità oggetto di contestazione con la deliberazione dell'Autorità 183/2016/S/idr siano state considerate o siano in corso di valutazione in sede di determinazione tariffaria per il terzo periodo regolatorio, ai fini del superamento delle medesime.

11. Con nota del 15 marzo 2021 (acquisita con prot. Autorità 12073), l'Ente d'Ambito ha riscontrato la citata richiesta di informazioni del 4 marzo 2021 rappresentando di aver dato corso ad una serie di approfondimenti in merito alle contestazioni oggetto del procedimento sanzionatorio e di impegnarsi a fornirne gli esiti all'Autorità quanto prima.
12. Al riguardo si evidenzia che, con la citata memoria difensiva del 24 giugno 2016, la società aveva espressamente richiesto, in attesa della decisione del Tar Lombardia sul citato ricorso, di "*soprassedere (...) da eventuali procedimenti sanzionatori*" volti a contestare la mancata esecuzione della deliberazione 312/2015/R/idr. Tuttavia, a distanza di quasi cinque anni dall'avvio del presente procedimento sanzionatorio, il citato giudizio risulta ad oggi ancora pendente in attesa della fissazione dell'udienza di merito e, pertanto, è stato necessario addivenire alla conclusione della fase istruttoria.
13. Con nota del 15 aprile (prot. Autorità 17273), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
14. Con nota del 7 maggio 2021 (acquisita con prot. Autorità 20334), Amaie ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento, riscontrata dal Responsabile del procedimento con nota prot. 22593 del 26 maggio 2021 e, ad integrazione, con nota prot. 22707 del 27 maggio 2021.
15. In data 28 maggio 2021, Amaie ha trasmesso una memoria di replica alle risultanze istruttorie (acquisita con prot. Autorità 22813), nella quale ha chiesto tra l'altro di essere sentita in audizione finale innanzi al Collegio dell'Autorità.
16. Con nota del 10 giugno 2021 (prot. Autorità 24172 dell'11 giugno 2021) sono state riscontrate le richieste della società, con assegnazione di un ulteriore termine di 20 giorni per controdedurre alle risultanze istruttorie, per effetto della quale è stato prorogato di 20 giorni il termine per l'adozione del provvedimento finale, e con convocazione della società all'audizione finale innanzi al Collegio.
17. Con nota del 30 giugno 2021 (acquisita con prot. Autorità 26415), Amaie ha trasmesso un'ulteriore memoria per controdedurre alle risultanze istruttorie.
18. In data 11 luglio 2021 (nota prot. Autorità 27685 del 12 luglio 2021), il Commissario *ad acta* dell'ATO Ovest – Imperia ha chiesto agli Uffici dell'Autorità di potere "fornire una rappresentazione dello stato del processo di perfezionamento del servizio idrico integrato nell'ambito imperiese, coinvolgendo esso anche AMAIE S.p.A. già socio operativo del gestore unico".
19. Con comunicazione del 13 luglio 2021 (prot. Autorità 27837 del 13 luglio 2021), l'Autorità ha rappresentato al Commissario *ad acta* ATO Ovest – Imperia la possibilità di intervenire all'audizione finale della società, a tal fine chiedendo ad Amaie di manifestare il proprio consenso. Entrambi i soggetti si sono espressi favorevolmente al predetto intervento (note prott. Autorità 27943 e 27993 del 14 luglio 2021).
20. In data 15 luglio 2021, si è svolta l'audizione della società innanzi al Collegio, con l'intervento del Commissario *ad acta* dell'ATO Ovest – Imperia.
21. Con nota prot. Autorità 30604 del 2 agosto 2021, l'Autorità ha comunicato alla società e al Commissario *ad acta* ATO Ovest – Imperia la rilevata necessità di

approfondimenti istruttori in ordine alle difese svolte da Amaie in sede di audizione nonché alle dichiarazioni rese, nella predetta sede, dal Commissario *ad acta* e, per l'effetto, la proroga di 60 giorni - a decorrere dal 2 agosto 2021 - del termine per l'adozione del provvedimento finale di cui al punto 4 della deliberazione 183/2016/S/idr.

VALUTAZIONE GIURIDICA

Contesto normativo

22. Con la deliberazione 88/2013/R/idr l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l'applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC). In particolare, all'art. 4, comma 6, della medesima deliberazione ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i gestori del SII sono tenuti, fino alla definizione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, ad applicare le tariffe dell'anno 2012 senza variazioni (lett. a); a seguito della determinazione da parte dei soggetti competenti e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, sono tenuti ad applicare le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità, moltiplicate per il fattore *teta* 2013, come determinato dal soggetto competente (lett. b).
23. L'art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, indica la tariffa che il gestore è tenuto ad applicare agli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in funzione delle tempistiche di definizione delle tariffe da parte del soggetto competente e di approvazione delle stesse da parte dell'Autorità; in particolare la norma prescrive l'applicazione fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti delle tariffe approvate nel 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni (lett. a); a seguito della predisposizione da parte dei soggetti competenti e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe da applicare devono essere quelle predisposte da parte dei soggetti competenti (lett. b).
24. L'art. 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr ha prescritto, per il biennio tariffario 2014-2015, l'esclusione dall'aggiornamento per le gestioni che a fronte dell'avvenuto affidamento del SII al gestore d'ambito non abbiano effettuato la prevista consegna degli impianti.
25. Con la deliberazione 312/2015/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario, per le annualità 2014 e 2015, alcune gestioni, tra cui Amaie S.p.a. (di seguito: Amaie o Società), a cui Rivieracqua S.c.p.a. non risultava, alla data della medesima deliberazione, ancora subentrata.
26. Le tariffe applicabili dalla società nel periodo 2009-2012 erano le c.d. tariffe CIPE, approvate dalla Camera di Commercio di Imperia e pubblicate sul BURL n. 30 del 28 luglio 2010 e n. 21 del 25 maggio 2011. Con la deliberazione 193/2013, l'Ente d'Ambito ha, tra l'altro, approvato il *teta* 2013 riferito alla società Amaie, pari a

0,966. Inoltre, con la deliberazione 8/2014, l'Ente d'Ambito ha approvato le tariffe del SII per gli anni 2014 e 2015.

Argomentazioni della società in merito alla violazione dell'articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr (violazioni sub i.)

27. In merito alla prima violazione la società ha giustificato la mancata applicazione del teta di cui alla deliberazione dell'Ente d'Ambito 193/2013 con le seguenti motivazioni, anche ribadite in sede di audizione finale innanzi al Collegio. In particolare, la società ha sostenuto che la citata deliberazione non potesse essere considerata una delibera di approvazione tariffaria in quanto: non conteneva un dispositivo di adozione delle tariffe ma solo di "approvazione di una relazione istruttoria" predisposta da una società esterna; era stata adottata dalla Giunta Provinciale mentre, a detta della società, doveva essere adottata dal Consiglio Provinciale con il parere obbligatorio della Conferenza dei Sindaci; non era stata comunicata alla società al momento dell'adozione e non era stata preceduta (ma solo seguita) da una vera e propria istruttoria e da un corretto contraddittorio. La società ha, altresì, rilevato che il teta approvato con tale deliberazione non risultava corretto in quanto essendo di un valore al di sotto dell'1 (0,966) non avrebbe permesso la integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del SII. La società ha, inoltre, evidenziato che, proprio in ragione del fatto che non riteneva sussistere una deliberazione tariffaria da parte dell'Ente d'Ambito per il 2013, aveva richiesto all'Autorità di diffidare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della deliberazione 643/2013/R/idr, l'Ente d'Ambito a provvedere in tal senso, ma che non aveva ricevuto alcun riscontro e di aver a quel punto deciso di deliberare, a decorrere dall'1 gennaio 2013, l'incremento tariffario nella misura del teta pari a 1,065 "*salvo eventuali conguagli a fronte della definitiva approvazione di un diverso theta da parte dell'A.E.E.G.S.I.*". Sostiene, infine, che il valore del teta pari a 0,966 era un valore calcolato sulla base di informazioni non corrette; peraltro, la società rileva altresì che utilizzando lo stesso tool di calcolo il valore che avrebbe calcolato AMAIE non sarebbe stato pari a 0,966 ma superiore a 1 e pari a 1,073, coerente con il principio della copertura dei costi.

Valutazione delle argomentazioni della società in merito alla violazione dell'articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr (violazioni sub i.)

28. La società si è resa responsabile della violazione dell'articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, in quanto, come ammesso in sede di verifica ispettiva e con la citata memoria difensiva, non ha applicato il moltiplicatore teta 2013 così come deliberato dall'Ente d'Ambito con la deliberazione 193/2013, pari a 0,966 non avendo effettuato alcuna riduzione delle tariffe applicate ai consumi dell'anno 2013 ed avendo invece applicato, come dichiarato in sede di verifica ispettiva con le fatture emesse nel 2015, con riferimento ai consumi del 2013, tramite conguaglio, l'incremento tariffario nella misura del teta pari a 1,065. Il suddetto conguaglio è

riscontrabile, in particolare, per il caso dell'utenza domestica con bassi consumi per la quale AMAIE non disponeva di nuove letture, nell'anno 2015, nel momento di applicazione, nel febbraio del 2015, del teta pari a 1,065 (punto 2.2 e doc. 2.2e_bis, 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m. e 2.2.n, allegati alla *check list*).

29. Le argomentazioni difensive della società non risultano condivisibili per le seguenti motivazioni. In disparte ogni valutazione in merito alle modalità con le quali è stata adottata la deliberazione dell'Ente d'Ambito 193/2013 che esula dalle competenze dell'Autorità e sulla cui legittimità si pronuncerà il Tar Lombardia nell'ambito del giudizio promosso dalla società avverso anche tale deliberazione, occorre rilevare, in disparte la circostanza della rituale pubblicazione di detta deliberazione, che con nota dirigenziale 18 ottobre 2013, prot. 8323 l'Ente d'Ambito ha comunicato alla società che *“gli Enti/Aziende in indirizzo [tra le quali, Amaie] debbano applicare immediatamente, a far data dal 01/01/2013 2013, le variazioni tariffarie (ex art. 4.6 lett. b) deliberazione AEEG del 28 febbraio 2013 n. 88/2013/R/idr)”*. Tale evidenza contraddice, pertanto, l'affermazione resa da Amaie in sede di audizione finale circa la mancata conoscenza della predetta delibera 193/2013 dell'Ente d'Ambito al momento della trasmissione all'EGA e all'Autorità dell'istanza di aggiornamento tariffario e al momento dell'emissione delle fatture 2015 nelle quali è stato applicato, ai consumi 2013, l'incremento tariffario nella misura del teta pari a 1,065. Inoltre, dall'analisi della relazione di accompagnamento alla deliberazione dell'Ente d'Ambito 8/2014 si dava atto che il teta approvato per il 2013 per il gestore Amaie fosse pari a 0,966 e che non fosse stato adottato dalla stessa. A nulla rileva la circostanza dedotta dalla società, anche in audizione, di aver applicato gli incrementi tariffari contestati a seguito del mancato riscontro da parte dell'Ente d'Ambito e dell'Autorità alla istanza di cui all'articolo 9, comma 2, della deliberazione 643/2013/R/idr. La società, infatti, trascura di considerare nelle proprie difese che il meccanismo di cui all'articolo 9.2 della delibera 643/2013/R/idr, da un lato, presuppone l'inerzia dell'EGA che nel caso in questione non sussisteva in considerazione dell'adozione della delibera 193/2013 e, dall'altro, determina l'applicazione di conguagli, prevedendo il comma 3 del medesimo articolo 9 della deliberazione 643/2013/R/idr che *“Le partite tariffarie risultanti dai commi 9.1 e 9.2 verranno trattate come conguagli secondo le modalità dettagliate nell'Allegato A al presente provvedimento”*. Sotto questo secondo profilo, quindi, quand'anche i presupposti per l'attivazione del meccanismo fossero stati sussistenti e la procedura fosse andata a buon fine, la società non avrebbe comunque potuto applicare l'aggiornamento tariffario direttamente in fattura, come fatto, in quanto lo stesso sarebbe stato eventualmente valorizzabile ai soli fini dei conguagli in sede di approvazione della predisposizione tariffaria MTI. Infine, è opportuno chiarire che il teta rappresenta un moltiplicatore tariffario che deve essere applicato all'articolazione tariffaria precedentemente approvata al fine di ottenere la copertura del VRG (vincolo ai ricavi riconosciuto ai gestori del SII) nell'anno di riferimento, entro un determinato *cap* determinato dalla regolazione. Ciò considerato, un teta calcolato in misura inferiore all'1 non è in quanto tale, come sostenuto dalla società, in contrasto con il principio del *full cost recovery* significando infatti tale valore che

il gettito stimato dei ricavi era atteso da parte dell'Ente d'Ambito in misura superiore ai costi riconoscibili.

30. Poiché ad oggi non risulta, anche dall'analisi della risposta alla richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento fornita dall'Ente d'Ambito con la nota del 15 marzo 2021 e dalle dichiarazioni rese dal medesimo nell'intervento svolto in sede di audizione finale innanzi al Collegio, che tale condotta contestata sia cessata, permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della deliberazione 183/2016/S/idr affinché la società si attivi presso l'Ente d'Ambito affinché la predisposizione tariffaria MTI-3 che l'Ente di governo dell'ambito deve presentare preveda il ricalcolo delle tariffe 2013, tenendo conto, in applicazione dell'articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, del moltiplicatore teta 2013 così come deliberato dall'Ente d'Ambito con la deliberazione 193/2013, e la modulazione delle eventuali componenti di recupero derivanti dagli incrementi tariffari applicati dalla società per l'anno 2013, attraverso i previsti meccanismi tariffari di conguaglio a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente.

Argomentazioni della società in merito alla contestata violazione dell'articolo 6, comma 1 della deliberazione 643/2013/R/idr (violazioni sub ii.) e in merito alla contestata violazione della deliberazione 312/2015/R/idr (violazione sub iii)

31. In merito alla contestazione *sub ii.* Amaie ritiene non sussistere la violazione in quanto, a detta della società, la deliberazione dell'Ente d'Ambito 8/2014 non avrebbe imposto di mantenere invariate le tariffe per gli anni 2014 e 2015. In particolare, secondo la società, la citata deliberazione dell'Ente d'Ambito avrebbe approvato il teta da applicare per gli anni 2014 e 2015, in misura pari rispettivamente a 1,236 e 1,260, i quali risulterebbero anche più alti di quello applicato dalla stessa Amaie (pari a 1,065).
32. Nelle memorie in replica alle risultanze istruttorie, la società ha affermato che la Provincia di Imperia, in pendenza del procedimento sanzionatorio, avrebbe avallato, con le proprie deliberazioni C.P. n. 57 del 18/11/2015, n. 85 del 22/12/2016 e n. 20 del 6/5/2019, il piano tariffario proposto da AMAIE, così confermando, da un lato, la legittimità del comportamento della società e, dall'altro, la buona fede della società, alla quale non sarebbe contestabile alcuna violazione in materia tariffaria.
33. In merito alla contestazione *sub iii.* relativa al mancato rispetto dell'obbligo di esclusione di aggiornamento tariffario per gli anni 2014 e 2015 imposto dalla deliberazione 312/2015/R/idr, la società ha, in via preliminare, obiettato che tale deliberazione non espliciterebbe le gestioni destinatarie di tale esclusione, la quale sarebbe stata, tra l'altro, prevista in via provvisoria.
34. Inoltre, come rilevato in premessa, la società ha evidenziato di aver impugnato la deliberazione 312/2015/R/idr con ricorso innanzi al Tar Lombardia (allegato alla citata memoria), i cui contenuti vengono integralmente richiamati e richiesto espressamente in fase istruttoria di non addivenire, nelle more della pendenza di tale giudizio, ad una decisione in merito a tale contestazione.

35. Fermo quanto sopra, la società ha eccepito che l’Autorità sarebbe incorsa in errore stabilendo l’esclusione dell’aggiornamento tariffario nei suoi confronti in quanto non avrebbe considerato che Amaie rivestiva una posizione peculiare nell’ambito imperiese. In particolare, come argomentato dalla società anche in sede di audizione finale, Amaie sarebbe stata esente dall’esclusione di aggiornamento tariffario in quanto la deliberazione dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito imperiese del 13 novembre 2012 n. 29 (di seguito deliberazione dell’Ente d’Ambito 29/2012), nel disporre l’affidamento trentennale del SII a Rivieracqua S.c.p.a., avrebbe previsto che la stessa si avvallesse di Amaie, quale socio operativo preposto alla concreta gestione del SII, che conseguentemente Amaie non avrebbe dovuto procedere al conferimento dei rami d’azienda idrici e al passaggio del personale. La società sostiene, pertanto, che l’Autorità *“ha erroneamente considerato Amaie alla stregua di un qualsivoglia gestore uscente destinato ad essere sostituito da Rivieracqua e non già come socio operativo preposto alla concreta gestione del SII per conto di Rivieracqua.”*

Valutazione delle argomentazioni della società in merito alla violazione dell’articolo 6, comma 1 della deliberazione 643/2013/R/idr (violazioni sub ii.) e alla violazione della deliberazione 312/2015/R/idr (violazioni sub iii.)

36. Dalle disposizioni regolatorie richiamate ai punti 23 e 25 risulta inequivoco il precetto al quale doveva attenersi Amaie per il periodo 2014-2015, consistente nel tenere invariate le tariffe previgenti, applicando nella specie anche per i consumi 2014-2015 la tariffa applicata nel corso del 2012.
37. La società ha dichiarato in sede di verifica ispettiva di aver applicato, con la fatturazione del febbraio 2015 (e quindi nella vigenza della deliberazione 643/2013/R/idr), l’incremento tariffario di cui alla violazione *sub i.* anche ai consumi 2014 e gennaio 2015, nonostante la prescrizione dell’Ente d’Ambito, contenuta nella deliberazione 8/2014, di mantenere invariate le tariffe previgenti (punto 2.2 e doc. 2.2.e_bis, 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m e 2.2.n allegati alla *check list*).
38. Sotto questo profilo non risultano in alcun modo condivisibili le argomentazioni della società in quanto, come dalla stessa rilevato nel citato ricorso per motivi aggiunti proposto innanzi al Tar Lombardia, la deliberazione dell’Ente d’Ambito 8/2014 non autorizzava Amaie ad applicare i teta ivi approvati per gli anni 2014 e 2015 o un qualunque altro incremento tariffario ma prevedeva che la società, fino a quando non si fosse realizzato il subentro in Rivieracqua, continuasse ad applicare, in via transitoria, le tariffe previgenti.
39. Contrariamente a quanto asserito dalla società, le citate delibere del Consiglio Provinciale della Provincia di Imperia non avallano gli incrementi tariffari approvati da Amaie. Valga considerare, infatti, che le tariffe oggetto di contestazione nel procedimento sono quelle degli anni 2013, 2014 e 2015, laddove, invece, le delibere del Consiglio provinciale della Provincia di Imperia citate sono relative al secondo periodo regolatorio (2016-2019) e presuppongono espressamente che i gestori abbiano applicato il moltiplicatore tariffario teta 1 per gli anni 2014-2015.

40. Dagli atti acquisiti al procedimento risulta altresì che la società ha continuato ad applicare, con la fatturazione di agosto 2015 (successiva quindi alla deliberazione 312/2015/R/idr), l'incremento tariffario di cui alla violazione *sub i.*, nonostante la prescrizione di applicare dalla data di approvazione della citata deliberazione un moltiplicatore *teta* pari ad uno per gli anni 2014 e 2015.
41. In disparte la considerazione che non è questa la sede per replicare alle argomentazioni proposte nel citato ricorso innanzi al Tar Lombardia, tutt'ora pendente, in merito alle argomentazioni difensive spese dalla società nel corso del presente procedimento occorre rilevare quanto segue. La tesi secondo la quale Amaie non sarebbe destinataria dell'esclusione dell'aggiornamento tariffario di cui alla deliberazione 312/2015/R/idr, in quanto la citata deliberazione dell'Ente d'Ambito 29/2012, a detta della società, l'avrebbe esentata dall'obbligo di conferire gli impianti a Rivieracqua S.c.p.a., non risulta fondata.
42. Il presupposto sulla base del quale si fondava la previsione del mancato subentro, di cui alla deliberazione dell'Ente d'Ambito 29/2012, era l'avvalimento da parte di Rivieracqua S.c.p.a. di Amaie quale società operativa, opzione, quest'ultima che tuttavia, era lasciata alla discrezionalità del gestore consortile. Tanto emerge inequivocabilmente, del resto, anche dallo statuto e dall'atto costitutivo di Rivieracqua, pure citati da Amaie nel corso dell'audizione finale, nei quali è espressamente previsto che la società consortile gestirà il SII tramite la propria struttura aziendale oppure tramite le società consorziate AMAIE e SECOM o tramite la società risultante dalla fusione di esse. Ciò posto, non risultando, per gli anni 2014 e 2015, atti che dispongano in senso favorevole a tale avvalimento, non poteva che sussistere anche in capo ad Amaie l'obbligo di confluenza degli impianti nel gestore unico. D'altronde che la gestione del SII da parte di Amaie fosse transitoria, in attesa di confluire – a seguito della consegna degli impianti – in Rivieracqua, risultava dalla relazione di accompagnamento alla deliberazione dell'Ente d'Ambito 8/2014, oltre che confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5080 del 14 ottobre 2014 nella quale si afferma che *“risulta in tal modo corroborato l'assunto dell'Amministrazione resistente (la Provincia di Imperia) secondo cui la prosecuzione del servizio da parte di Amaie e Se.Com avviene allo stato in via meramente transitoria nei rispettivi territori, nell'attesa che sia compiutamente realizzata la riorganizzazione del servizio per ambito territoriale, con la necessaria integrazione delle infrastrutture e dei mezzi necessari allo svolgimento dello stesso a livello unitario in precedenza ripartiti fra plurimi affidamenti per ambiti territoriali più ristretti”*. Tale assunto risulta poi confermato dalla circostanza, rilevata in premessa, del conferimento, mediante contratto d'affitto, del ramo idrico di Amaie in Rivieracqua S.c.p.a. avvenuto in data 30 dicembre 2020. Per tali ragioni non può revocarsi in dubbio che Amaie fosse destinataria – in qualità di gestore non ancora subentrato in Rivieracqua S.c.p.a. – dell'obbligo di esclusione di aggiornamento tariffario di cui alla deliberazione 312/2015/R/idr.
43. Poiché dagli elementi acquisiti al procedimento e in particolare dalle dichiarazioni rese in sede di audizione finale innanzi al Collegio risulta che la condotta violativa del precetto dell'invarianza tariffaria di cui all'articolo 6, comma 1, della

deliberazione 643/2013/R/idr e di cui alla deliberazione 312/2015/R/idr non sia cessata, permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della deliberazione 183/2016/S/idr affinché la società si attivi presso l'Ente d'ambito affinché la predisposizione tariffaria MTI-3 che l'Ente di governo dell'ambito deve presentare preveda il ricalcolo delle tariffe in relazione agli anni 2014 e 2015, tenendo conto, in applicazione della deliberazione 312/2015/R/idr, del moltiplicatore teta pari ad uno per gli anni 2014 e 2015, e la modulazione delle eventuali componenti di recupero derivanti dagli incrementi tariffari applicati dalla società per l'anno 2014 e 2015 attraverso i previsti meccanismi tariffari di congruaggio a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente.

Argomentazione di carattere generale svolte dalla società

44. La società ha sostenuto e ribadito in sede di audizione finale che, avendo operato in buona fede difetterebbe, in capo alla stessa l'elemento soggettivo per l'irrogazione di qualsivoglia sanzione e che, pertanto, non sarebbero addebitabili alla stessa le violazioni *sub* i., ii. e iii.
45. Nelle memorie depositate in replica alle risultanze istruttorie e in sede di audizione, la società ha svolto, inoltre, le seguenti ulteriori argomentazioni difensive di carattere generale:
 - (i) ha lamentato il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, atteso che le CRI sono state trasmesse cinque anni dopo l'atto di avvio del procedimento, a tal fine richiamando il recente orientamento giurisprudenziale che ha affermato la perentorietà del termine di conclusione del procedimento. Ad avviso di Amaie, l'Autorità sarebbe pertanto decaduta dalla potestà sanzionatoria;
 - (ii) avendo ceduto in affitto ad altro operatore (Rivieracque) il ramo d'azienda afferente al settore idrico, Amaie oggi non è più il gestore del servizio e, pertanto, la stessa non è più responsabile della determinazione delle tariffe, sicché non potrebbe, ove tenuta, effettuare rimborsi all'utenza in mancanza di un rapporto con quest'ultima. Il provvedimento finale dell'Autorità inciderebbe, peraltro, anche sulla posizione di un soggetto terzo che non ha partecipato al procedimento;
 - (iii) non sussiste alcuna esigenza istruttoria che possa avere giustificato il mancato coinvolgimento dell'Autorità d'Ambito, la quale ha segnalato di avere appreso dell'esistenza del procedimento soltanto a seguito della nota del 4 marzo 2021;
 - (iv) è doverosa l'acquisizione degli atti e delle informazioni detenute anche presso gli altri Uffici dell'Autorità, diversi dalla Direzione Sanzioni e Impegni.

Valutazione delle argomentazioni della società di carattere generale

46. Per quanto concerne il profilo soggettivo richiesto dall'articolo 3 della legge 689/81, occorre rilevare che l'esimente della buona fede ("errore scusabile") può essere invocata solo quando l'errore sulla liceità della propria condotta derivi da "*elementi*

positivi idonei a ingenerare tale incolpevole convinzione". L'errore scusabile, inoltre, deve risultare "inevitabile", cioè che non sia derivato da imprudenza o negligenza e che l'agente non avrebbe potuto evitarlo in alcun modo. Ciò posto, si rileva che la società non ha addotto elementi idonei a dimostrare la sua incolpevole buona fede. Amaie, infatti, in qualità di gestore, usando la normale diligenza professionale, avrebbe potuto e dovuto adottare correttamente le tariffe previste dalla regolazione vigente.

Più in concreto, deve osservarsi che non può ritenersi sussistente la buona fede invocata dalla società:

- i) né in relazione alla violazione *sub i*. (per non avere la stessa applicato il teta 2013 approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia n. 193/2013), tenuto conto che con la nota prot. AMAIE G/2013/8323 del 18/10/2013 l'Ente d'Ambito ha espressamente indicato alla società il teta 2013 precisando che lo stesso doveva essere applicato immediatamente a far data dal 1° gennaio 2013;
 - ii) né in relazione alla violazione *sub ii*. e *sub iii*, tenuto conto che il preteso mancato conferimento del ramo di azienda relativo al SII a Rivieracqua – la cui coerenza con le norme primarie (art. 172 d.lgs. 152/06) in materia è assai discutibile – era subordinato all'esercizio dell'opzione di avvalimento da parte di Rivieracqua di Amaie quale società operativa, facoltà mai esercitata. Peraltro, la deliberazione 8/2014 aveva rimandato l'applicazione della tariffa d'ambito "*allorché tutti i gestori avranno trasferito il servizio a Rivieracqua S.c.p.A.*", così confermando l'obbligo del conferimento *anche* per Amaie e rendendo inapplicabile qualsiasi incremento. Inoltre, a) l'Ente d'Ambito ha comunque asseverato con la deliberazione 8/2014 la relazione ove Amaie è elencata tra le società che dovevano cedere gli impianti entro dicembre 2014; b) la deliberazione 312/2015/R/idr ha inequivocabilmente statuito che, nelle more dell'aggiornamento della proposta tariffaria da parte dell'Ente d'Ambito, avrebbe dovuto trovare applicazione il teta 1 alle singole gestioni a cui Rivieracqua non era subentrata, tra le quali era ricompresa Amaie, sulla base delle indicazioni dell'Ente d'ambito richiamate nelle premesse.
47. Le argomentazioni spiegate dalla società nelle memorie di replica alle risultanze istruttorie e in sede di audizione finale non possono essere accolte, in quanto infondate per le seguenti ragioni:
- (i) la durata del presente procedimento, lungi dal configurare una lesione dei diritti di difesa dell'esercente, risponde all'espressa richiesta della società di "*soprascedere (...) da eventuali procedimenti sanzionatori*" volti a contestare la mancata esecuzione della deliberazione 312/2015/R/idr fino alla definizione del giudizio promosso dalla società avverso detta delibera. Poiché, ad oggi, il citato giudizio risulta ancora pendente in attesa della fissazione dell'udienza di merito, si è reso necessario, in mancanza della sospensione cautelare dell'efficacia della deliberazione di avvio del procedimento e al fine di non incorrere nella prescrizione quinquennale di cui alla legge 689/81, proseguire l'iter procedimentale. L'argomentazione relativa alla eccessiva durata del

procedimento – che l’esercente ha svolto in replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie – risulta pertanto nel caso di specie del tutto pretestuosa. L’unico rilievo che può darsi a detta argomentazione è pertanto quello di una rinuncia implicita all’istanza di sospensione del presente procedimento sanzionatorio, ragione per la quale non si attende l’esito del giudizio promosso dalla società;

- (ii) l’affitto del ramo d’azienda relativo al settore idrico da parte di Amaie ad altro soggetto non esclude l’imputazione soggettiva dell’illecito in capo ad Amaie, in quanto dalla stessa realizzato. La circostanza che oggi un altro soggetto sia responsabile della determinazione delle tariffe sarà tenuta in debito conto ai fini dell’ordine prescrittivo, ma non assume rilievo sotto il profilo sanzionatorio;
- (iii) nella fase di avvio del procedimento, non sono emerse ragioni di carattere giuridico tali da rendere necessario il coinvolgimento dell’Ente d’ambito, anche solo sotto il profilo della partecipazione al procedimento. A quest’ultimo, come rammentato, è stata rivolta, in data 4 marzo 2021, una richiesta di informazioni dal Responsabile del procedimento, allorché si è reso necessario apprendere se vi fossero state valutazioni da parte del predetto soggetto atte a superare le criticità rilevate nel procedimento per mezzo degli strumenti tariffari previsti dalla regolazione. In ogni caso, si rileva come l’intervento del Commissario *ad acta* dell’ATO Ovest – Imperia nel corso dell’audizione finale della società ha superato i rilievi di Amaie in ordine al lamentato mancato coinvolgimento.

Intervento del Commissario ad acta dell’ATO Ovest – Imperia

48. Nell’audizione innanzi al Collegio, il Commissario *ad acta* dell’ATO Ovest – Imperia, dopo aver confermato che Amaie dal 2012 ha proseguito in via transitoria la gestione del servizio idrico nel territorio di riferimento e dopo aver proceduto ad una puntuale ricostruzione del percorso intrapreso dall’ottobre 2019 al fine di addivenire all’aggregazione dei gestori cessati *ex lege* e dei gestori *in house* nel gestore unico d’ambito Rivieraacqua, ha precisato, con riferimento ad Amaie, che è intenzione del medesimo Commissario *a)* realizzare il subentro del nuovo gestore nella gestione di Amaie, *b)* determinare il valore residuo da riconoscere al precedente gestore e *c)*, quanto agli incrementi tariffari applicati dalla società ed oggetto di contestazione nel presente procedimento, tenere conto di questi ultimi nella predisposizione tariffaria che sottoporrà all’approvazione dell’Autorità, anche per il tramite dei meccanismi di riequilibrio previsti dalla regolazione.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE;

49. L’articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

50. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società ha violato le sopra citate disposizioni in materia di regolazione tariffaria del SII, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015. In particolare, Amaie con le violazioni contestate ha leso il diritto degli utenti serviti ad una corretta formazione e tempestiva applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità. Con riferimento alle contestazioni *sub ii. e iii.*, rileva – anche ai fini dell'adozione del provvedimento prescrittivo – la circostanza della unicità del precetto desumibile in modo inequivoco per l'intero periodo 2014-2015 dall'articolo 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr e dalla deliberazione 312/2015/R/idr. Ai fini della quantificazione delle sanzioni, si tiene conto del valore delle differenze tariffarie effettivamente applicate all'utenza e le tariffe conformi alle disposizioni violate e della circostanza che le stesse sono oggetto del provvedimento prescrittivo. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, si evidenzia che, anche alla luce delle informazioni rese dal Commissario *ad acta* ATO Ovest - Imperia nel corso dell'audizione innanzi al Collegio, le condotte violative non risultano ad oggi cessate.
51. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risulta alcuna circostanza rilevante.
52. Quanto alla *personalità dell'agente*, occorre considerare che Amaie risulta essere già stata sanzionata con le deliberazioni 215/2014/S/eel e 709/2017/S/eel per violazioni in materia di installazione di misuratori elettronici.
53. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dal bilancio relativo all'anno 2015 la società ha realizzato un fatturato pari a euro 23.298.810.
54. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 114.000 (centoquattordicimila/00) di cui euro 48.500 per la violazione dell'articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr ed euro 65.500 per la violazione dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr e della deliberazione 312/2015/R/idr

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Amaie S.p.A., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr e della deliberazione 312/2015/R/idr;
2. di irrogare, nei confronti di Amaie S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura

complessiva di euro 114.000 (centoquattordicimila/00) di cui euro 48.500 per la violazione dell'articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr ed euro 65.500 per la violazione dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr e della deliberazione 312/2015/R/idr;

3. di ordinare ad Amaie S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
 - a) di attivarsi presso l'Ente d'Ambito, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, affinché la predisposizione tariffaria MTI-3 che l'Ente di governo dell'ambito deve presentare preveda il ricalcolo delle tariffe in relazione agli anni 2013-2015, tenendo conto, per l'anno 2013, in applicazione dell'articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, del moltiplicatore *teta* 2013 così come deliberato dall'Ente d'Ambito con la deliberazione 193/2013 e, per gli anni 2014 e 2015, in applicazione della deliberazione 312/2015/R/idr, del moltiplicatore *teta* pari ad uno, nonché la modulazione delle eventuali componenti di recupero derivanti dagli incrementi tariffari applicati dalla società per gli anni 2013-2015, attraverso i previsti meccanismi tariffari di conguaglio a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente;
 - b) di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione;
4. di ordinare ad Amaie S.p.A. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare ad Amaie S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
7. di notificare il presente provvedimento ad Amaie S.p.A. (P.IVA 00399050087) mediante pec all'indirizzo amaie@legalmail.it, di darne comunicazione al Commissario *ad acta* ATO Ovest - Imperia a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.provincia.imperia.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano,

entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini